

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE****Lecce, 6-7-8 ottobre 2022****L'Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile****L'effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale****MOZIONE CONGRESSUALE PRESENTATA DALL'AVV. SARA ZUCCA  
(DELEGATO DEL FORO DI CAGLIARI)****Mozione per la proposta dell'abrogazione del c.d. "filtro" nell'appello civile**

Il decreto Legge 83/2012, convertito dalle Legge 134/2012, ha introdotto gli artt. 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile, subordinando l'esame del merito dell'impugnazione ad una fase preliminare in cui si valutano le possibilità di accoglimento.

Tale provvedimento è:

- incostituzionale, in quanto introduce una compressione del diritto del cittadino all'accesso alla giurisdizione e del diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.);
- inopportuno, in quanto, oltre ad operare confusione fra inammissibilità ed infondatezza, appare eccessivo il potere discrezionale attribuito al Giudice. Il parametro di giudizio che l'impugnazione non abbia una "ragionevole probabilità di essere accolta" concede, difatti, al giudice del gravame un margine di apprezzamento smisurato, poiché gli consente di dichiarare inammissibile un'impugnazione che pur abbia una probabilità di essere accolta, sol che questa probabilità sia a suo giudizio non "ragionevole".
- inopportuno, in quanto, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 348-ter c.p.c., l'immediata ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado ha determinato un ulteriore appesantimento del carico di lavoro della Corte di cassazione, già sovraccarica oltre misura.
- inopportuno e socialmente iniquo, in quanto trattasi di provvedimento attuato dal Governo considerando unicamente la mera riduzione dei costi e senza tenere conto che la pretesa di menomare la sopravvivenza del secondo grado di giudizio calpesta i più fondamentali principi di civiltà giuridica. Difatti, i parametri formulati nella nuova normativa hanno inevitabilmente condotto ad un volontarismo giudiziale difficilmente tollerabile. E tale apprezzamento può costituire la ragione primaria di un giudice, oberato dal carico giudiziario, che vuole liberarsi dei processi. In questo modo per eliminare il contenzioso si demoliscono i diritti dei cittadini e si dà spazio ad una confusione processuale senza precedenti nel Nostro Ordinamento.

**Tanto premesso**

L'Avvocatura Italiana, riunita con i propri Delegati nel XXXV Congresso Nazionale Forense a Lecce, conferisce mandato al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di promuovere ogni opportuna iniziativa innanzi al Parlamento ed a tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. vengano abrogati.

Firmata digitalmente dall'avv. Sara Zucca